



Direzione Tecnica
il Responsabile

DISPOSIZIONE N° 33 del 28 SET. 2001 "Modifiche alle Disposizioni per l'esercizio in telecomando e alle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

Visto il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

Visto il D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito nella legge 8 agosto 1992, n. 359 recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

Visto il D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

Visto il D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146, concernente "Regolamento recante norme d'attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacità d'infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura";

Visto l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Visto il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, concernente il rilascio alle "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" della concessione per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

Visti i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

Visto il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente come oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 8 luglio 1998 n. 277 (quest'ultimo modificato dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 16 marzo 1999 n. 146) emanato dal Servizio di Vigilanza sulle Ferrovie del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
COMPOSTA DI N° 8 (310) PAGINE
La presente disposizione è composta di n. 8 (310) pagine

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Rete Ferroviaria Italiana SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

Cap. Soc. Lire 32.380.072.121.000 i.v.

Iscr. n. 7847/1992 del Registro delle Imprese di Roma (Tribunale di Roma)

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000





Visto l'Ordine di Servizio Organizzativo n° 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al Responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

Vista la relazione dei Responsabili delle Strutture Operative Centrali Competenti della Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., RFI/TC/MOD.DET/590 del 27/09/2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 del D.P.R. 753/1980 e agli artt. 7 e 11 del D.P.R. 146/1999, si propongono modifiche alle Disposizioni per l'esercizio in telecomando e alle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni;

Ritenuta la necessità e l'opportunità di emanare le predette modifiche;

DELIBERA

Art. 1

All'articolo 4 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:


L'ultimo capoverso del comma 2 è così sostituito:

L'agente treno di un treno fermo ad un segnale a via impedita, non permissivo, di protezione o partenza di un posto di servizio, in caso di mancata chiamata telefonica deve annunciarsi di iniziativa al relativo telefono dopo trascorsi 3 minuti dalla fermata. In caso di impossibilità da parte dell'agente treno di mettersi in comunicazione si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze. Tale procedura deve essere osservata dall'agente treno anche nel caso di fermata ad un segnale di blocco intermedio che protegge punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera "P" spenta.

Il comma 3 è così sostituito:

Per le comunicazioni col Dirigente Centrale Operativo devono essere utilizzate, preferibilmente e se esistenti, le apparecchiature per il collegamento via radio terra - treno e bordo - bordo oppure per il collegamento di servizio terra - treno.

2 - D. 33 / 2001





Art. 2

All'articolo 5 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 5 è così sostituito:

I segnali di protezione delle stazioni presenziabili sono muniti di segnali di avanzamento che possono essere resi attivi solo in condizioni di presenziamento.

Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma 9:

9. Ai segnali di protezione e partenza di un posto periferico può essere conferito carattere di permissività temporanea mediante l'accensione della lettera maiuscola "P" luminosa.

Mediante la lettera "P" luminosa può essere conferita la permissività a particolari segnali di blocco automatico aventi anche la funzione di proteggere punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.).

I segnali muniti di lettera luminosa "P" sono indicati nell'orario di servizio.

Art. 3

All'articolo 11 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:


Il comma 1 è così sostituito:

In caso di necessità, il Dirigente Centrale Operativo provvede a stabilire, senza particolari formalità, la nuova sede di incrocio rispetto a quella fissata nell'orario grafico.

Il comma 3 è così sostituito:

In caso di necessità, il Dirigente Centrale Operativo provvede, rispetto a quanto previsto nell'orario grafico, a variare la successione dei treni senza particolari

3 - D. 33 / 2001





formalità, dandone comunicazione con dispaccio alle stazioni porta interessate, a meno che esistano particolari dispositivi di trasmissione del numero del treno.

Art. 4

All'articolo 24 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 8 è inserito il seguente nuovo comma 9:

9. Qualora ai segnali di protezione e partenza di un posto periferico sia stato conferito carattere di permissività, per il loro superamento a via impedita con lettera luminosa "P" spenta devono essere osservate le procedure di cui ai precedenti commi.

Dopo il comma 9 è inserito il seguente nuovo comma 10:

10. Il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche raccordi in linea, disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, viene ordinato all'agente treno dal Dirigente Centrale Operativo con la seguente specifica prescrizione: *"Proseguite dal PBA n°..... con segnale disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce lampeggiante"*

Il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche punti singolari della linea diversi dai raccordi (zona soggetta a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, viene ordinato all'agente treno dal Dirigente Centrale Operativo con la seguente specifica prescrizione: *"Proseguite dal PBA n°..... con segnale disposto a via impedita da considerarsi permissivo, dopo gli accertamenti e con le cautele previste dall'orario di servizio"*.

Art. 5

All'articolo 28 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Il comma 2 è così sostituito:

2. Ai segnali di protezione e partenza di un posto satellite può essere conferito carattere di permissività.

4 - D. 33/2001





Art. 6

All'articolo 29 delle Disposizioni per l'esercizio in telecomando sono apportate le seguenti modifiche:

Il primo capoverso del comma 2 è così sostituito:

Nel caso in cui non sia utilizzabile il blocco elettrico, la circolazione dei treni in partenza dal posto satellite dovrà essere regolata dal dirigente movimento del posto di comando secondo le norme previste dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 24 delle presenti disposizioni mentre la circolazione dei treni in partenza dalla stazione posto di comando e dalla successiva stazione abilitata dovrà essere regolata secondo le norme comuni.

L'ultimo capoverso del comma 2 è così sostituito:

Nei relativi moduli M. 40 D.L. emessi nella stazione posto di comando e nell'altra stazione limitrofa abilitata dovrà sempre essere indicato il posto satellite come limite della tratta soggetta a guasto.

Dopo il comma 2 è inserito il seguente nuovo comma 2bis:

2bis. Qualora ai segnali di protezione e partenza di un posto satellite sia stato conferito carattere di permissività, per il loro superamento a via impedita con lettera luminosa "P" spenta devono essere osservate le procedure di cui ai precedenti commi.

Art. 7

Alla Parte I - Capitolo I delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni è apportata la seguente modifica:

Dopo il punto 1.1.3 è inserito il seguente nuovo punto:


1.1.3 bis Ai segnali di protezione e partenza dei posti periferici può essere conferito carattere di permissività temporanea mediante l'accensione della lettera maiuscola "P" luminosa.

Mediante la lettera "P" luminosa può essere conferita la permissività a particolari segnali di blocco automatico aventi anche la funzione di proteggere punti singolari della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.).

I segnali muniti di lettera luminosa "P" sono indicati nell'orario di servizio.



5 - D. 33 / 2001





Art. 8

Alla Parte I - Capitolo II delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni è apportata la seguente modifica:

Il punto 1.2.8 è così sostituito:

1.2.8 Quando le stazioni vengono presenziate, funzionano i normali segnali di avanzamento.

Quando le stazioni sono impresenziate i segnali di avanzamento sono inefficienti e, invece, funziona il segnale di chiamata telefonica dell'agente treno (T luminosa), di cui al p. 2 dell'allegato 1 del Regolamento sui Segnali.

Tale dispositivo ottico, sussidiato da dispositivo acustico (suoneria), è installato in corrispondenza dei segnali di protezione di tutti i posti di servizio e del fabbricato viaggiatori delle stazioni. La lettera T, normalmente spenta, si accende e contemporaneamente squilla anche una suoneria quando l'intervento dell'agente treno viene richiesto dal D.C.O. o dal D.M. che eventualmente presenzia il posto. La chiamata si disattiva con il sollevamento del microtelefono, o, in mancanza di risposta, dopo 5 minuti.

L'agente treno di un treno fermo ad un segnale a via impedita non permissivo, di protezione o partenza di un posto di servizio, in caso di mancata chiamata telefonica deve annunciarsi di iniziativa al relativo telefono dopo trascorsi 3 minuti dalla fermata. In caso di impossibilità da parte dell'agente treno di mettersi in comunicazione si dovranno utilizzare altri posti telefonici, anche pubblici, ubicati nelle vicinanze. Tale procedura deve essere osservata dall'agente treno anche nel caso di fermata ad un segnale di blocco intermedio che protegge anche punti singoli della linea (raccordi, zone soggette a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera "P" spenta.

Per le comunicazioni tra D.C.O. e agente treno e viceversa, se presenti dovranno essere utilizzate preferibilmente le apparecchiature per il collegamento via radio terra-treno e bordo-bordo (telefoni cellulari) oppure il collegamento di servizio terra-treno.

Art. 9


Alla Parte I - Capitolo III delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni è apportata la seguente modifica:

Il secondo capoverso del punto 1.3.4 è così sostituito:

In caso contrario la circolazione verrà arrestata fino alla riparazione dei guasti.

CM
- Rete -

6 - D. 33/2001





Art. 10

Alla Parte I - Capitolo VI delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni sono apportate le seguenti modifiche:

I primi tre capoversi del punto 1.6.4 sono così sostituiti:

1.6.4 In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di protezione, questo potrà essere superato con prescrizione del D.C.O. a mezzo del mod. M. 40/DCO. Tale procedura deve essere rispettata anche nel caso che il segnale di protezione sia munito della lettera "P" luminosa e lo stesso debba essere superato a via impedita e con la lettera "P" spenta.


Trattandosi di stazione presenziata, l'ingresso avverrà con le norme previste dal Regolamento sui Segnali.

In caso di anormalità che impedisca la disposizione a via libera del segnale di partenza, il licenziamento del treno è subordinato al ricevimento da parte dell'agente treno delle necessarie prescrizioni del D.C.O. a mezzo del mod. M. 40/DCO. Tale procedura deve essere rispettata anche nel caso che il segnale di partenza sia munito della lettera "P" luminosa e lo stesso debba essere superato a via impedita e con la lettera "P" spenta.


Dopo il punto 1.6.4 è inserito il seguente nuovo punto 1.6.4 bis:

1.6.4 bis Il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche raccordi in linea, disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, è subordinato al ricevimento da parte dell'agente treno della seguente specifica prescrizione del D.C.O., formula: *"Proseguite dal PBA n°..... con segnale disposto a via impedita con lettera "P" da considerare accesa a luce lampeggiante"*.

Il superamento di un segnale di blocco intermedio che protegge anche punti singoli della linea diversi dai raccordi (zona soggetta a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, è subordinato al ricevimento da parte dell'agente treno della seguente specifica prescrizione del D.C.O., formula: *"Proseguite dal PBA n°..... con segnale disposto a via impedita da considerarsi permissivo, dopo gli accertamenti e con le cautele previste dall'orario di servizio"*.



7 - D - 33 | 2001





Art. 11

Alla Parte II - Capitolo II delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni è apportata la seguente modifica:

Alla fine del punto 2.2.1 è inserito il seguente nuovo capoverso:

Ai segnali di protezione e partenza del posto satellite può essere conferito carattere di permissività temporanea mediante l'accensione della lettera maiuscola "P" luminosa. I segnali muniti di lettera luminosa "P" sono indicati nell'orario di servizio.

Art. 12

Alla Parte II - Capitolo III delle Istruzioni per l'esercizio in telecomando ad uso del personale dei treni è apportata la seguente modifica:

Alla fine del primo capoverso del punto 2.3.4 è inserito il seguente nuovo punto 2.3.4 bis:

2.3.4 bis Per il superamento di un segnale di blocco intermedio esistente tra posto di comando e posto satellite che protegge punti singolari della linea (raccordi, zona soggetta a caduta massi, ecc.) valgono le stesse norme previste al punto 1.6.4 bis, sostituendo il D.P.C. con il D.C.O..


Per il superamento di un segnale di blocco intermedio, ubicato tra il Posto di Comando e il Posto Satellite, che protegge anche punti singolari della linea diversi dai raccordi (zona soggetta a caduta massi, ecc.), disposto a via impedita e con lettera "P" spenta, valgono le stesse norme previste al punto 1.6.4 bis salvo il ricevimento della specifica prescrizione dal DPC anziché dal DCO.

Art. 13

La data di entrata in vigore delle modifiche contenute nella presente Disposizione verrà stabilita successivamente e comunicata con apposita Disposizione.

RETE FERROVIARIA ITALIANA
Il Responsabile della Direzione Tecnica

Michele Elia



1002/23/01 - 8